

Roma, 15/04/2023

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:

Il Credito di imposta accise sul carburante (c.d. "caro petrolio") per le imprese di autotrasporto merci: domanda trimestrale

Il <u>suddetto beneficio</u> era stato sospeso nel periodo Covid in cui erano state introdotte delle riduzioni all'accisa sui carburanti e che <u>ha ripreso ad operare dal mese di</u>
Dicembre 2022







Spettabile Cliente, con la presente circolare Le ricordiamo che le <u>imprese di autotrasporto merci</u> possono godere di un <u>beneficio fiscale (credito di imposta c.d. "caro petrolio")</u> connesso con gli acquisti di carburante per i <u>veicoli</u> di massa massima complessiva <u>pari o superiore a 7,5 t aventi</u> categoria ecologica Euro 5 o superiore.

Il beneficio non spetta, quindi, per il consumo di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore oppure dai veicoli di massa complessiva inferiore a 7,5 t.

Si ricorda che il <u>suddetto beneficio</u> era stato sospeso nel periodo Covid in cui erano state introdotte delle riduzioni all'accisa sui carburanti e che <u>ha ripreso ad operare dal mese di Dicembre 2022</u>.

Per il bonus riferito ai consumi effettuati nel primo trimestre 2023 il soggetto interessato deve presentare un'apposita domanda all'Agenzia delle Dogane entro il 2.5.2023.

In relazione ai consumi del *periodo 1/01/2023 – 31/03/2023*, *il beneficio è pari a* € 214,18 *per mille litri di prodotto*.

Si evidenzia anche che dal 2020 per la determinazione dell'importo massimo rimborsabile, deve essere rispettato il parametro pari a 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso.

Per il riconoscimento del credito di imposta spettante, in generale, <u>i soggetti interessati sono</u> <u>tenuti ad inviare telematicamente all'Agenzia delle Dogane apposita domanda</u> entro la fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

CARO PETROLIO: INVIO DELLE ISTANZE		
PERIODO DI RIFERIMENTO DEI CONSUMI	SCADENZA	
1° trimestre 2023	30/04/2023 (differita al 2/05/2023)	
2° trimestre 2023	31/07/2023	
3° trimestre 2023 31/10/2023		
4° trimestre 2023	31/01/2024	



Tuttavia, <u>il termine di presentazione della domanda entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento "non è perentorio"</u> ossia è possibile presentare la domanda anche successivamente, ma comunque entro il <u>termine decadenziale di 2 anni</u> dal giorno in cui sarebbe stato possibile presentare la domanda.

Tuttavia, prima si presenta la domanda all'Agenzia doganale, prima decorrono i 60 gg di "silenzio assenso" per procedere alla compensazione del suddetto credito di imposta.

In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della <u>nota dell'</u> <u>Agenzia delle Dogane R.U. 62488 del 31 maggio 2012, paragrafo A</u>, nella quale si ha modo di leggere che "La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell'art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad <u>eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di <u>riferimento</u>. In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, <u>la presentazione della domanda oltre la fine del mese successivo al trimestre di riferimento della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso</u> e dà avvio al previsto procedimento. In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l'utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell'Ufficio delle Dogane.</u>

Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che <u>l'esercente l'attività di trasporto ha l'onere di presentare comunque l'apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato</u>, a valenza generale, dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente <u>dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto</u>.

Con riferimento alle imprese di autotrasporto merci, l'Agenzia delle Dogane nella recente Nota 27.3.2023, n. 166296/RU ha confermato che l'agevolazione in esame spetta ai soggetti esercenti le seguenti attività **trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t** da parte di:

- persone fisiche / giuridiche iscritte nell' Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
- persone fisiche / giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'apposito Elenco;
- imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada



	UFFICIO®			
RIDUZIONE	DELL'ALIQUOTA DI ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE			
1) Art.24-ter Decreto Legislativo n.504/95, Punto 4-bis Tabella A				
	(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - artt. 47 e 48 del DPR 28.12.2000 n.445)			
	PERIODO DI RIFERIMENTO (9) 1 GENNAIO – 31 MARZO 2023			
C.F. (4)	la propria responsabilità, dal sig. ^(S) nella qualità di ^(S)			
IMPRESA: Deno	om. (6)			
Tipo esercente ⁽	(6)			
Sede legale: ⁽⁹⁾ p				
Codice attività (1	(1)			
Esercente: ⁽¹²⁾ nazionale comunitario Autotrasporto merci: ⁽¹³⁾ conto proprio conto terzi Estremi licenza / iscrizione albo trasportatori / codice ident. esercente comunitario (14)				
Numero allegati				
	Litri consumati agevolabili: (17) Importo a credito (Euro): (18)			
1) Dal 1 gennaio al 31 r	Elit Consumati agevolabili. Importo a credito (Edito).			
i) bai i gennaio ai si i	marzo			
TOTALE (19)	marzo			
TOTALE (19)	a di fruizione del credito:			
TOTALE (19) Modalità prescelta				
TOTALE (19) Modalità prescelta - Compensazione	a di fruizione del credito:			
TOTALE (19) Modalità prescelta - Compensazione	a di fruizione del credito: e ai sensi dell'art.17 decreto legislativo n° 241/97 (Mod. F24) ⁽²⁰⁾			
TOTALE ⁽¹⁰⁾ Modalità prescelta - Compensazione	a di fruizione del credito: e ai sensi dell'art.17 decreto legislativo n° 241/97 (Mod. F24) ⁽²⁰⁾ pord. Bancarie europee: ⁽²¹⁾ IBAN BIC			
TOTALE (10) Modalità prescetta - Compensazione - Rimborso: Co	a di fruizione del credito: e ai sensi dell'art.17 decreto legislativo n° 241/97 (Mod. F24) ⁽²⁰⁾ pord. Bancarie europee: ⁽²¹⁾ IBAN BIC DITE DITE DITE DI CONTROLLE DI CONTRO			
TOTALE (19) Modalità prescelta - Compensazione - Rimborso: Co	a di fruizione del credito: e ai sensi dell'art.17 decreto legislativo n° 241/97 (Mod. F24) ⁽²⁰⁾ pord. Bancarie europee: ⁽²¹⁾ IBAN BIC			
Modalità prescetta - Compensazione - Rimborso: Co	Oltre al periodo di riferimento, ai dati anagrafici del contribuente, ai litri consumati e all'importo del credito, va indicata la modalità di fruizione del credito (compensazione / rimborso). Vanno riportati la targa ed i dati del veicolo / mezzo speciale, il numero fatture, i litri			
Modalità prescelta - Compensazione - Rimborso: Co	Oltre al periodo di riferimento, ai dati anagrafici del contribuente, ai litri consumati e all'importo del credito, va indicata la modalità di fruizione del credito (compensazione / rimborso). Vanno riportati la targa ed i dati del veicolo / mezzo speciale, il numero fatture, i litri consumati, i km effettivamente percorsi / ore di funzionamento dell'attrezzatura in			
Modalità prescetta - Compensazione - Rimborso: Co	Oltre al periodo di riferimento, ai dati anagrafici del contribuente, ai litri consumati e all'importo del credito, va indicata la modalità di fruizione del credito (compensazione / rimborso). Vanno riportati la targa ed i dati del veicolo / mezzo speciale, il numero fatture, i litri consumati, i km effettivamente percorsi / ore di funzionamento dell'attrezzatura in caso di mezzo speciale e l'importo del relativo credito.			
Modalità prescetta - Compensazione - Rimborso: Co	Oltre al periodo di riferimento, ai dati anagrafici del contribuente, ai litri consumati e all'importo del credito, va indicata la modalità di fruizione del credito (compensazione / rimborso). Vanno riportati la targa ed i dati del veicolo / mezzo speciale, il numero fatture, i litri consumati, i km effettivamente percorsi / ore di funzionamento dell'attrezzatura in caso di mezzo speciale e l'importo del relativo credito. È riservato agli autotrasportatori con distributore privato di carburante (con			
Modalità prescetta - Compensazione - Rimborso: Co	Oltre al periodo di riferimento, ai dati anagrafici del contribuente, ai litri consumati e all'importo del credito, va indicata la modalità di fruizione del credito (compensazione / rimborso). Vanno riportati la targa ed i dati del veicolo / mezzo speciale, il numero fatture, i litri consumati, i km effettivamente percorsi / ore di funzionamento dell'attrezzatura in caso di mezzo speciale e l'importo del relativo credito.			
Modalità prescetta - Compensazione - Rimborso: Co	Oltre al periodo di riferimento, ai dati anagrafici del contribuente, ai litri consumati e all'importo del credito, va indicata la modalità di fruizione del credito (compensazione / rimborso). Vanno riportati la targa ed i dati del veicolo / mezzo speciale, il numero fatture, i litri consumati, i km effettivamente percorsi / ore di funzionamento dell'attrezzatura in caso di mezzo speciale e l'importo del relativo credito. È riservato agli autotrasportatori con distributore privato di carburante (con capacità superiore ovvero pari / inferiore a 5 mc). Va specificato se il gasolio è stato			



Forme di possesso o detenzione del veicolo ammesso al beneficio fiscale

Gli autotrasportatori per c/ terzi possono utilizzare i veicoli a titolo di:

- proprietà;
- locazione con facoltà di compera locazione finanziaria;
- acquisto con patto di riservato dominio;
- usufrutto,
- comodato d'uso registrato,
- locazione senza conducente,
- noleggio a freddo registrato.

Comodato d'uso del veicolo

Per fruire del caro petrolio, vige l'obbligo di stipulare il **contratto in forma scritta**, di registrarlo e di esibire **copia vistata della prescritta dichiarazione** sostitutiva **resa all'Ufficio della Motorizzazione Civile**.

Nolo a freddo

Nel c.d. "nolo a freddo", fattispecie diversa e distinta dalla locazione senza conducente, anche se funzionalmente riconducibile ad essa, l'attività di trasporto merci viene svolta dall'esercente mediante la messa a disposizione dei mezzi da parte di altro autotrasportatore per conto terzi, sul quale non gravano oneri di acquisto dei carburanti, l'Agenzia delle Dogane evidenzia che il riconoscimento del rimborso d'accisa può aver luogo a favore del reale utilizzatore dell'autoveicolo, sempreché:

- sia garantita l'esclusività del possesso degli autoveicoli nel periodo di utilizzo
- il contratto sia redatto in forma scritta e debitamente registrato e riporti, oltre al noleggiante e al noleggiatore, la data e la durata del contratto nonché i dati identificativi del veicolo;
- entrambe le imprese siano iscritte all'Albo autotrasportatori di cose per conto terzi (Nota n. 35427/RU);
- si configuri l'utilizzo esclusivo del veicolo nel periodo di consumo del gasolio per autotrazione e ciò risulti in modo inequivoco dal contratto.

Sublocazione/subcomodato non ammessi

Tuttavia, nel caso in cui:

- il veicolo, acquisito in leasing da un autotrasportatore per c/ terzi,
- sia concesso in uso da quest'ultimo ad un altro esercente l'attività di trasporto per c/ terzi

in forza di un distinto contratto di locazione, l'Agenzia delle Dogane ha precisato che **non è ravvisabile la sublocazione:**

- se i due soggetti, parti del contratto di locazione, sono entrambi iscritti all'Albo;
- se la società di leasing resta **estranea al contratto di locazione** e risulta solo legata da un precedente rapporto negoziale con il soggetto che concede in uso il mezzo.



Precisazione sui Km da indicare nella domanda

Con riferimento alla indicazione dei km percorsi, si precisa che vanno indicati i **Km effettivamente percorsi** da ciascun veicolo nel trimestre di riferimento pari a:

valore registrato dal contachilometri alla fine del trimestre

meno

valore registrato alla fine del trimestre precedente

Per i "mezzi speciali", in luogo della percorrenza, vanno riportate le **ore di funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata nel trimestre di riferimento**, registrate dal contatore di cui è dotato l'impianto (se il mezzo è sprovvisto del contatore è necessario darne immediata comunicazione al competente Ufficio delle Dogane al fine di utilizzare un sistema di rilevazione anche indiretto dei consumi fino all'installazione del contatore), così calcolate:

ore registrate dal contatore alla fine del trimestre

meno

ore rilevate alla fine del trimestre precedente

Modalità di utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta:

- di importo almeno pari a € 25, <u>può essere utilizzato in compensazione tramite il mod.</u>
 <u>F24 (codice tributo "6740")</u> oppure richiesto a rimborso,
- può essere utilizzato in compensazione senza considerare il limite di € 250.000,



Studio Commerciale e Tributario Masciotti
Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavor
• non utilizzato in compensazione entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui è sorto v
richiesto a rimborso presentando un'apposita domanda all'Agenzia delle Dogane entro
successivo 30.6,
 quanto utilizzato in compensazione nonché il credito residuo devono essere evidenziati nell'apposit
Sezione del quadro RU del mod. REDDITI,
• non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP.
Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito. **Dott. Fabrizio Masciota** Dott. Fabri



Prot.: 166296/RU Roma, 27 marzo 2023

A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 504/95. Art. 24-*ter*. Punto 4-*bis* della Tabella A. Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre 2023. **Informativa.**

Con riferimento all'agevolazione in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell'anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 può essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2023.

I. <u>Disponibilità del software ed Ufficio competente alla ricezione</u>

Sul sito Internet di questa Agenzia, all'indirizzo <u>www.adm.gov.it</u> (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2023) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2023.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per le cui modalità di utilizzo si rinvia al paragrafo V, si rammenta che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione. Le dichiarazioni presentate prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile da questa Agenzia dovranno essere regolarizzate⁽¹⁾.

Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

- 1. <u>per le imprese nazionali</u>: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
- 2. per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa; al fine di facilitare l'individuazione dell'Ufficio delle

⁽¹⁾ Cfr. direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 di questa Direzione centrale.



Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all'elenco pubblicato al seguente link⁽²⁾;

3. per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l'Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata⁽³⁾.

II. Importo rimborsabile

Per effetto del venir meno delle misure di rideterminazione a carattere temporaneo succedutesi nel corso dell'anno 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante prevista dall'Allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95 è ripristinata in euro 617,40 per mille litri.

Tenuto conto di quanto sopra e del consolidamento del beneficio fiscale di cui trattasi nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ad opera dell'art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell'art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell'allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

III. <u>Aventi diritto, modalità di fruizione del rimborso e documentazione giustificativa</u> dei consumi

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

- 1. l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
 - (a) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - (b) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
 - (c) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
- 2. l'attività di trasporto di persone svolta da:

2

^{(2) (}Amministrazione trasparente – Organizzazione – Articolazione degli uffici – Gli Uffici delle Dogane) https://www.adm.gov.it/portale/indirizzi-organigramma-periferico-area-dogane-uffici-dogane

⁽³⁾ Cfr. allegato 1 alla nota n. 34315/RU del 28 gennaio 2020



- (a) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
- (b) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
- (c) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
- (d) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
- 3. l'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Per la fruizione del rimborso dell'importo indicato al paragrafo II, i soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 indicano nella dichiarazione presentata all'Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277⁽⁴⁾.

Per il godimento dell'agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6740,** per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota 57015/RU del 14 maggio 2015.

Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 dell'art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di euro 250.000, indicato dall'art. 1, comma 53, sopra richiamato.

Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore. Ciò anche alla luce di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che all'art. 1, comma 926, lett. b), ha abrogato il regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione (istituzione della c.d. "scheda carburante").

⁽⁴⁾ Cfr. G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000.



Si richiama, in proposito, la nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 dell'allora Direzione centrale Legislazione e procedure accise e altre imposte indirette relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell'indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione stradale di carburanti.

IV. <u>Fattispecie escluse dall'agevolazione</u>

A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota di accisa prevista dal punto 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Ciò per effetto dell'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell'ambito di operatività dell'art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.

Tale esclusione fa seguito alle precedenti restrizioni intervenute a decorrere:

- dal 1° ottobre 2020, con il predetto art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riguardo i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 3 o inferiore;
- dal 1° gennaio 2016, con l'art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016) quanto ai consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore;
- dal 1° gennaio 2015, con l'art. 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di stabilità 2015) relativamente ai consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 0 o inferiore.

Per quanto sopra, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l'esercente attesta puntualmente (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) l'insussistenza delle condizioni descritte che impediscono il riconoscimento del credito d'imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Al riguardo, precisato che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione, non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell'Unione Europea, si rinvia alla disciplina comunitaria di settore per l'individuazione delle categorie escluse euro 1, euro 2, euro 3 ed euro 4 richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 1996 nonché la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).

Appare utile ribadire che <u>non sono ammessi all'agevolazione</u> i consumi di gasolio per autotrazione impiegati da:

- veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III;



- veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo III;
- veicoli della categoria M1 (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ex Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007), non ammessa dall'art. 7, par. 3, lett. b), della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003, in relazione ai soggetti di cui al punto 2 del paragrafo III.

V. <u>Invio telematico delle dichiarazioni</u>

Si rammenta che gli utenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Si richiamano di seguito le modalità tecniche ed operative finalizzate all'utilizzo del Servizio suddetto:

- gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.;
- le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all'indirizzo <u>www.adm.gov.it</u>, nella specifica sezione ad esso relativa.

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

 utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2023 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2023";

oppure:

- fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2023 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2023", per predisporre autonomamente i file da inviare.

VI. Precisazioni sulle modalità di compilazione del Quadro A-1

L'art. 8 ("Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale") del D.L. n. 124/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell'agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.



A fini di riscontro delle condizioni fissate per poter fruire dell'aliquota ridotta di accisa, sono state apportate modifiche al Quadro A-1 della dichiarazione prevista dal comma 4 dell'art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 504/95, per la cui modalità di compilazione obbligatoria si rinvia alle prescrizioni di dettaglio fornite con la direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 di questa Direzione centrale.

Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione trimestrale ed in particolare del Quadro A-1 della medesima, appare utile precisare che:

- nelle colonne "DATA INIZIO POSSESSO" e DATA FINE POSSESSO" è previsto l'inserimento, rispettivamente, delle date "1 gennaio" e "31 marzo" dell'anno 2023; in assenza di indicazioni da parte dell'esercente, vengono riportate le predette date;
- la colonna "MEZZI SPECIALI" è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all'alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
- nella colonna "KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)", l'esercente dovrà attenersi all'inserimento dei <u>chilometri effettivamente percorsi</u> da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

VII. <u>Termini di utilizzo del credito maturato nel quarto trimestre 2022 (periodo 1º dicembre – 31 dicembre 2022)</u>

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell'anno 2022, limitatamente ai litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1º dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 ed imputabili esclusivamente a tale mese di consumo, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.

Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.

Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.



Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti.

Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l'esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell'iter di riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
firmato digitalmente

ALLEGATI: 1



ALLEGATO 1

Stato Membro di appartenenza	Ufficio delle Dogane competente	Indirizzo Ufficio delle Dogane
Austria	Bolzano	Via G. Galilei, 4/B
Germania	DOIZAHO	39100 Bolzano
Belgio		
Estonia	Genova 2	Via Rubattino, 10/a 16126 Genova
Francia		
Lettonia		
Lussemburgo		
Portogallo		
Spagna		
Cipro		Via Trieste, 301
Croazia		
Grecia	Gorizia	34170 Gorizia
Malta	7	
Danimarca		Via Veneroni, 18
Finlandia	D .	
Rep. Ceca	– Pavia	27100 Pavia
Svezia	7	
Slovenia	Pordenone	Via Interporto Centro Ingrosso n. 182 int. 1 33170 Pordenone
Romania	Roma 1	Via del Commercio, 25-27
Ungheria	Koma i	00154 Roma
Polonia	Tirano	Piazza delle Stazioni, 22 23037 Tirano (SO)
Irlanda		
Lituania	Torino	Via Giordano Bruno, 97
Olanda	Torino	10134 Torino
Irlanda del Nord		
Bulgaria	Udine	Via Gorghi, 18 33100 Udine
Rep. Slovacca	Verona	Via Sommacampagna, 26a 37137 Verona

Tabella 1.1 – Criterio di ripartizione della competenza degli Uffici delle dogane alla trattazione delle dichiarazioni di rimborso presentate da imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.